

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM-G3
COMUNE DI VICOVARO
PROVINCIA DI ROMA

INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA
Legge Regionale 32/2001

SI RENDE NOTO

CHE la Regione Lazio, in applicazione della L.R. 7.12.2001, N. 32, con Determinazione Dirigenziale N. 1852 del 23.06.2009, pubblicata sul B.U.R. Lazio n. 31 del 21.08.2009, ha previsto "Interventi a favore della famiglia" mediante l'erogazione di contributi "una tantum", tramite il Distretto Socio-Sanitario RM-G3 di cui Tivoli è il Comune capofila.
CHE il Comitato Istituzionale dell'Accordo di Programma del Distretto RM-G3, nella seduta del 16 dicembre 2009, ha stabilito la ripartizione delle quote in rapporto al numero degli abitanti di ogni comune facente parte del distretto;

Il Comune di VICOVARO, in base al riparto delle quote spettanti, può erogare
n° 7 (sette) assegni/contributi di € 357,00 ciascuno

Possono presentare domanda i nuclei familiari il cui reddito lordo complessivo (I.S.E.), sia inferiore ad € 7.000,00 (settemila).

Il reddito deve essere riferito all'anno immediatamente precedente a quello in cui viene presentata la domanda (2008).

Concorrono al reddito, anche se non tassabili:

- Pensione (tutti i tipi di pensione, compresa P.S., Invalidità, Indennità di accompagnamento, Rendite INAIL, ecc...)
- Assegno di mantenimento per il coniuge separato e per i figli
- Lavoro (anche se precario, saltuario, occasionale, ecc...)
- Prestazioni sociali erogate dai Comuni, dall'INPS, o da qualsiasi altro Ente.

L'Indennità di Accompagnamento non verrà calcolata nella formazione del reddito, solo nel caso in cui venga dimostrato con documentazione allegata (regolare contratto), che la stessa viene utilizzata per il pagamento dell'accompagnatore.

Alle domande nelle quali è stato dichiarato reddito "zero", verrà attribuito un punteggio pari alla fascia massima del reddito previsto per l'accesso alla prestazione.

A parità di punteggio, prevale:

- a) La presenza di minori da 0 (zero) a 6 (sei) anni
- b) Il reddito complessivo più basso

Saranno escluse le domande nelle quali:

- a) i dati sulla domanda sono discordanti con le risultanze anagrafiche
- b) mancano i documenti allegati indicati nella domanda stessa.

La domanda per la concessione del contributo regionale, che avrà valore di autocertificazione, sottoscritta dal richiedente e nella parte "autocertificazione" firmata da tutti i componenti maggiorenni della famiglia, dovrà essere compilata sull'apposito modulo all'uopo predisposto e presentata al COMUNE DI RESIDENZA

ENTRO E NON OLTRE IL 31 DICEMBRE 2009 (pena l'esclusione).

NON SARA' AMMESSA PIU' DI UNA DOMANDA PER NUCLEO FAMILIARE

La domanda è concepita come autodichiarazione, pertanto il cittadino che la sottoscrive si rende responsabile a tutti gli effetti di quanto in essa dichiarato, anche ai fini penali, qualora le dichiarazioni ivi contenute risultassero mendaci, in tutto o in parte.

Per la modulistica ed ogni altro chiarimento, fare riferimento all'Ufficio Servizi Sociali del comune.

Data 17 dicembre 2009

L'ASSESS. ALLE POLITICHE SOCIALI
Luigi Moltoni

IL RESPONS DEL SERVIZIO
Anna Maria Maugliani